ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA NORMALE FEMMINILE IN REGGIO CALABRIA E DI UNA SCUOLA NORMALE MASCHILE IN CATANZARO

Art. 2

E' in facolta' del Governo del Re di dichiarare miste le scuole complementari e normali poco frequentate e di emanare i provvedimenti necessari, anche per quanto riguarda l'organico del personale, al fine di assicurarne il buon andamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Versione in vigore dal 11 agosto 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una scuola normale femminile in Reggio Calabria e di una scuola normale maschile in Catanzaro
Estremi	Legge 19 luglio 1909, n. 525
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-normale-femminile-in-reggio-calabria-e-di/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it